

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02636/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2636 del 2025, proposto da Simona Melasi, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia De Lisio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Carmela Casolaro, Francesco Carrella, Sebastiano Di Maria, Guido Valentino, Giovanna Nobile, Elena Granata, Marcella Filomena Bloise, Raffaele Gerardo Esposito, Daniela Pilunni, Giulia De Filippo, Anna Basile, Lucio Cannavale, Katia Giaquinto, Pierluigi Federico, Carmela Rosa Borino, Livia Mazzei, Mariachiara Izzo, Alberto Catapano, Marianna Carchia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale reso dalla Regione Campania UOD Politiche del farmaco

n. 441 del 13 maggio 2025 pubblicato su Burc n. 32 del 19 maggio 2025 con il quale è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il II interpello del concorso straordinario a sedi farmaceutiche laddove inserisce nell'elenco delle sedi disponibili, la sede numero 12 del comune di Eboli con la nota, nella descrittiva, che *“l'Ente comunale ha avviato l'iter di revisione della Pianta Organica, intendendo sopprimere una delle due sedi a concorso”*;

-e di ogni altro atto precedente, connesso presupposto e conseguente anche se non conosciuto dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, in punto di interesse, che è incontestato tra le parti che la ricorrente è assegnataria della sede n. 6 del Comune di Eboli confinante con la sede farmaceutica n. 12 che si assume in ricorso soppressa;

-che, pertanto, gli atti regionali gravati sono potenzialmente idonei ad incidere anche sul bacino di utenza di pertinenza della farmacia della ricorrente;

Ritenuto, sia pure alla valutazione propria della presente fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto:

- il Comune di Eboli a mezzo della deliberazione n. 204 del 16 ottobre 2023 (resa *“sentiti l'Azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio”* e nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 11 comma 2 della l. n. 27/2012 sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2023) ha inequivocabilmente

soppresso la sede farmaceutica n. 12 del Comune di Eboli, dando espressamente atto che “*per effetto della presente deliberazione è modificato il piano delle farmacie comunali approvato con atto di G.C. n. 188 del 14.06.2012*”;

Considerato che la Regione si è limitata ad invitare l'amministrazione comunale alla modifica in autotutela della delibera anzidetta e che non risulta impugnato l'atto di soppressione della sede farmaceutica n. 12 messa a concorso;

-che, peraltro, l'indizione del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione di sede farmaceutica posta a concorso, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 11 d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, e in coerenza con i parametri da esso stabiliti, non essendo la sede messa a concorso equiparabile ad una sede già occupata (in termini, ordinanza Consiglio di Stato n. 600/2016);

Ravvisata, in ogni caso, la sussistenza del dedotto *periculum* in considerazione dello stato di avanzamento della procedura regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la sospensione dell'impugnato decreto regionale n. 441 del 13 maggio 2025 (e dell'Allegato A) limitatamente all'inserimento della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Eboli nell'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al II interpello;

Ritenuto, altresì, in considerazione del numero di soggetti potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a e 49 comma 3 c.p.a, i presupposti per autorizzare l'istanza di integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami” nei termini e con le modalità di seguito indicate.

A) la ricorrente, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Regione Campania una comunicazione contenente:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 3) i controinteressati, da identificarsi in tutti i soggetti che hanno presentato le

candidature interessate dall'interpello regionale;

4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la specifica precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6) il testo integrale del ricorso introduttivo;

7) l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) La Regione Campania dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione rilasciandone specifica attestazione in favore di parte ricorrente;

C) il ricorrente dovrà, quindi, depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 20 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

Ritenuto per quanto sopra complessivamente considerato che appare opportuno fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 27 gennaio 2026;

Valutata nondimeno la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'impugnato decreto regionale n. 441 del 13 maggio 2025 (e l'Allegato A) limitatamente all'inserimento della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Eboli nell'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al II interpello;

-autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione;

-fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 gennaio 2026;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO